



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

*Ufficio III - Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola*

Prot. n. A00DRPU 8347

Bari, 24 settembre 2008

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed in particolare l'art. 1;
- VISTI** i decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi del 31.3.1999 e dell'1.4.1999, con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e negli istituti statali di I e II grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte;
- VISTO** il D.L. 7.04.2004 n. 97 convertito con modificazioni in legge 4.06.2004 n. 143, con particolare riguardo all'art. 3 bis;
- VISTI** i propri decreti prot. n. 5620 e n. 5621 datati 16.07.2007, con i quali sono stati formulati ai sensi del precitato 3 bis gli elenchi aggiuntivi degli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza 1°9.2007, su posti di sostegno nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- RILEVATO** che il Giudice amministrativo ha avuto modo di censurare l'operato dell'Amministrazione che, nel quadro delle operazioni relative alla compilazione delle graduatorie provinciali permanenti ex L. 124/1999, aveva provveduto all'iscrizione negli elenchi pur ***in mancanza di stretta corrispondenza tra il titolo di specializzazione*** rilasciato per il sostegno nelle scuole secondarie di 1° grado ovvero per il sostegno nelle scuole secondarie di 2° grado ***e gli elenchi di sostegno*** compilati rispettivamente per il 1° o 2° grado, ai fini della stipula dei contratti di lavoro nei vari ordini e gradi di scuole ( cfr. sentenza del TAR Puglia - sede di Bari - n. 3638/06 del 16.10.2006 );
- RILEVATO** altresì che l'assunto del giudice di 1° grado è stato condiviso dal Consiglio di Stato in sede di misura cautelare, rigettando la richiesta di sospensione di esecuzione prodotta dall'Amministrazione ( cfr. Sez. VI ordinanza n. 1207/07 del 6.03.2007);
- CONSIDERATO** che il richiamato assunto del Giudice amministrativo si fonda su principi di carattere generale relativi al possesso del titolo di studio, suscettibili di applicazione a tutte le modalità di reclutamento del personale docente su posti di sostegno;
- RAVVISATA** la necessità di conformarsi al richiamato orientamento giurisprudenziale in occasione delle operazioni relative all'integrazione degli elenchi aggiuntivi suddetti per l'anno scolastico 2008/09, anche al fine di evitare una sicura soccombenza in giudizio in caso di mancato adeguamento ai richiamati principi;
- VISTI** i propri decreti prot. n. 5984 del 30.06.2008 e n. 6626 del 21/7/2008, con i quali sono stati estromessi dagli elenchi aggiuntivi candidati sprovvisti del titolo di specializzazione corrispondente all'Area disciplinare richiesta;
- VISTI** i propri decreti prot. n. 6627 e n. 6628 datati 21.07.2008, con i quali sono stati aggiornati gli elenchi aggiuntivi degli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno a decorrere dal 1°09.2008;
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 11689 dell'11.07.2008, con la quale è stato precisato che le assunzioni sui posti di sostegno sono effettuate sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione, con riguardo alla corrispondenza con il grado d'istruzione secondaria per il quale il titolo è stato conseguito;
- VISTO** il proprio atto prot. n. 7171/0/S del 5.08.2008, con cui sono state individuate quali destinatarie di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2008, su posto di sostegno dell'Area disciplinare scientifica ( AD01 ) ed assegnate alla provincia di Taranto le candidate PELOSI Erminia ( n. 4.12.1963 ) e MONNO Fausta ( n. 12.04.1968 ), incluse in graduatoria rispettivamente al posto n. 20 con punti 71.30/100 e n. 25 con punti 70.80/100;
- VISTA** la nota prot. n. 5397 del 28.08.2008, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto ha chiesto di accertare la validità - ai fini dell'insegnamento del

sostegno nella scuola secondaria di 2° grado - del titolo di specializzazione posseduto dalle predette docenti;

**VISTA** la nota prot. n. 10431 del 12.09.2008, con la quale il Presidente della SSIS Puglia – in riscontro ad apposita richiesta avanzata il 29.08.2008 da questo Ufficio - ha comunicato che il corso ( 400 ore ) per le attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap è una specializzazione dell'abilitazione già conseguita nella classe di concorso del corso ordinario delle SSIS, come previsto dal D.M. 26.05.1998;

**ACCERTATO** che le candidate PELOSI Erminia e MONNO Fausta hanno conseguito presso la SSIS dell'Università degli Studi di Bari l'abilitazione all'insegnamento di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media ( classe di concorso A059 ) e, di conseguenza, sono in possesso di un titolo di specializzazione valido esclusivamente per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di 1° grado;

**RITENUTO** di dover procedere al deponimento di dette candidate dall'elenco aggiuntivo approvato con d.d.g. n. 6628 del 21.07.2008, in cui risultano incluse senza il richiesto titolo di specializzazione;

## D E C R E T A

per le motivazioni esposte in premessa, le candidate PELOSI Erminia ( n. 4.12.1963 ) e MONNO Fausta ( n. 12.04.1968 ) sono estromesse dall'elenco aggiuntivo relativo all'Area disciplinare scientifica ( AD01 ), approvato con decreto n. 6628 del 21.07.2008.

Conseguentemente, è annullato il provvedimento di questo Ufficio n. 7171/0/S del 5.08.2008, limitatamente all'individuazione delle predette candidate quali destinatarie di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2008 .

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo ufficio scolastico regionale ([www.puglia.istruzione.it](http://www.puglia.istruzione.it) ).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall'affissione all'Albo di questo Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to *Lucrezia Stellacci*

Alle candidate interessate  
con separata nota di notifica

All'Albo Sede

All'U.R.P. Sede

e,p.c.  
Ai sigg. Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali  
della Regione Puglia Loro sedi

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  
del personale della Scuola Loro sedi